

PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027

PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027

Obiettivo di Policy 2 Obiettivo Specifico 2

Azione 2.1.3 Efficientamento energetico delle imprese - immobili sedi di imprese

e

Azione 2.1.2 Efficientamento energetico nelle RSA - private

Bando: Progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese

1) D: con la presente sono a richiedere alcuni chiarimenti in merito al bando energia efficientamento degli immobili.

1. Si pone il caso di un'impresa che ha acquistato un immobile nelle scorse settimane. In questo immobile è presente:

- Contatore elettrico e/o del gas
- Impianto di climatizzazione

Non ha invece le bollette degli ultimi 3 anni dell'energia e del gas in quanto la precedente attività è stata dismessa.

L'impresa può comunque partecipare al bando non avendo disponibilità delle bollette?

2. Si pone il caso di un'impresa che intende sostituirne un generatore di calore esistente a gas metano (Pt=185 kW) con nuovo generatore a gas metano a condensazione (Pt=220 kW): l'intervento è ammissibile?

3. Si pone il caso di un'impresa che intende sostituire un generatore di calore esistente a gas metano (Pt=185 kW) con n°2 pompe di calore ad alta efficienza in cascata (Pt=58,4*2=116,8 kW): l'intervento è ammissibile?

1R) L'immobile oggetto degli interventi deve risultare quale unità produttiva locale o sede operativa esistente nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario e, alla data di presentazione della domanda. Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in un singolo edificio o singola unità immobiliare, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.. L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;

b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;

c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs. 48/2020 e funzionante;

e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M.10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. In caso di impianto non funzionante alla data di presentazione della domanda ma riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria (come risultante dall'ultimo e dal penultimo rapporto di controllo dell'efficienza energetica valido di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornato alla data di presentazione della domanda), l'intervento 3a) deve essere uno degli interventi selezionati obbligatoriamente.

Il consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a riferimento

Nel caso di specie la sede non risulta avere i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando.

A titolo informativo non sono considerati ammissibili gli interventi di sostituzione di generatore con un generatore a gas metano; mentre sono ammissibili gli interventi di sostituzione di generatori con pompe di calore aria acqua (fancoil o pannelli a pavimento) o in alternativa nuovi impianti aria-aria (sistemi multisplit o sistemi VRV) per la stessa zona termica

2)D: avrei bisogno di un chiarimento procedurale in merito alla presentazione di alcune domande di partecipazione ai bandi per efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili per le imprese di cui rispettivamente alle azioni 2.1.3 e 2.2.3.

Mi trovo di fronte a molte imprese interessate a presentare domande di contributo per interventi riguardanti entrambi gli interventi incentivabili, in quanto strettamente collegati tra loro (soprattutto nei casi di passaggio a generatori a pompa di calore ai quali abbinare impianti fotovoltaici).

A livello economico e finanziario non vedo problemi nella presentazione e rendicontazione di due richieste separate.

Il problema per il quale gradirei un vostro parere in merito è di tipo operativo per quanto riguarda la redazione delle relazioni di calcolo energetico per l'attribuzione dei punteggi, redazione APE post, richiesta di titoli abilitativi ecc..

Trattandosi di due bandi separati, con termine di presentazione delle domande separate, con però interventi strettamente collegati tra loro in termini di risultati di efficientamento, determinanti alla formazione delle graduatorie, come dovrei comportarmi per la preparazione dei documenti tecnico-energetici? Dovrei fare calcoli esclusivamente per la finalità del singolo bando (ad esempio nel bando rinnovabili considerare SOLO l'apporto del fotovoltaico e nel bando efficientamento SOLO gli interventi ammessi SENZA il contributo del fotovoltaico)?

Vi pregherei un celere chiarimento a riguardo perché è una problematica evidenziata da diversi colleghi e probabilmente la mia non è l'unica richiesta di chiarimento in merito...

2) R: Si conferma che i progetti devono essere separati. In particolare in riferimento al bando di efficientamento energetico l'APE post intervento deve essere redatta esclusivamente con gli interventi selezionati nell'apposito bando al fine di raggiungere tutti i criteri di valutazione previsti nell'Allegato 1, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità sempre elencati nel bando.

Qualora nel caso di previsione di installazione delle pompe di calore congiuntamente all'impianto fotovoltaico e/o impianti solari termici è possibile usufruire del bando fonti rinnovabili, che permette l'integrazione (e non sostituzione) del generatore ad uno già esistente in maniera da utilizzare l'impianto come un sistema ibrido. In questo caso è possibile dimensionare l'impianto FV considerando anche la potenza ed il fabbisogno della pompa di calore.

3) D: *Albergo che vuole realizzare l'isolamento del sottotetto mediante posa materiale coibente sull'estradosso del solaio di sottotetto. Nella delibera riguardante la Metodologia per il calcolo di unità di costo standard è riportata la seguente dicitura:*

C) ISOLAMENTO DELLE STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI: SOLAI E PAVIMENTI

C1) Soffitto

L'intervento si configura come realizzazione di isolamento in intradosso di soffitto piano rivolto verso locali non riscaldati.

*Come a lasciar intuire che l'intervento possa essere realizzato solo all'intradosso (magari mediante controsoffitto): **richiediamo ch***

3) R: Qualora il sottotetto fosse un volume considerato abitabile è possibile realizzare l'intervento ricadente nella fattispecie C2 "Pavimento" che si configura come realizzazione di isolamento in intradosso di soffitto piano rivolto verso locali non riscaldati. Inoltre qualora la struttura del soffitto non fosse portante (quale ad esempio un cannocciato) è possibile realizzare l'intervento nella casistica C1.

4) D: Con la presente sono a porvi un quesito in merito al Bando in oggetto:
Relativamente all'intervento 4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria
È considerato ammissibile solo lo scaldacqua per esempio a collettore solare, oppure anche l'impianto del collettore solare?

4) R: L'intervento 4a) deve riguardare esclusivamente la produzione di acqua calda sanitaria, pena la non ammissibilità dello stesso. Nel caso di intervento 4a) con collettori solari, la produzione di energia termica da fonti rinnovabili deve essere finalizzata solo all'autoconsumo e il quantitativo massimo di energia termica annuale

fornita all'impianto e non utilizzata non deve essere superiore al 10% dell'energia annuale prodotta, pena la non ammissibilità degli stessi.

Si conferma che l'intervento 4^a) comprende oltre al collettore solare tutta la componentistica necessaria a realizzare l'impianto finito a regola d'arte. A tal proposito si faccia riferimento all'allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1155 del 21/10/2024 che riporta le voci di costo ricomprese per il calcolo dei costi unitari per ogni tipologia di intervento.

5) D: un'azienda dotata di 2 unità locali: la prima avente codice ATECO 96.02.02 e la seconda avente codice ATECO 55.10.00, vuole realizzare interventi di efficientamento energetico sull'unità locale avente CODICE ATECO 96.02.02 (codice ammissibile). Tuttavia per una vicinanza dei 2 immobili, si dispone di unico contatore sia per la luce che per il gas e non è possibile suddividere i consumi. Si richiede come procedere per l'individuazione dei consumi medi, come indicato nell'Allegato 1H."

5) R: E' ammissibile l'intervento sull'unità locale con codice ATECO 96.02.02 qualora venga dimostrato con idonea documentazione le seguenti condizioni: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in un singolo edificio o singola unità immobiliare, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs. 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M.10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

In caso di impianto non funzionante alla data di presentazione della domanda ma riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria (come risultante dall'ultimo e dal penultimo rapporto di controllo dell'efficienza energetica valido di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornato alla data di presentazione della domanda), l'intervento 3a) deve essere uno degli interventi selezionati obbligatoriamente.

L'APE stato di fatto e stato di progetto dovrà far riferimento a tale unità locale così come l'eventuale titolo edilizio ed energetico, laddove previsto.

Per quanto riguarda l'allegato 1H par 3.1.5 dovranno essere allegate:

- n. 3 bollette energia elettrica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.5.1, riferiti al fabbricato oggetto di contributo;

- n. 3 bollette gas metano in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.5.2, riferiti al fabbricato oggetto di contributo.

Specificando nelle apposite tabelle (con un apposito rimando) che i valori inseriti fanno riferimento a due unità locali con contatore unico

6) D: Trattandosi di capannone di recente acquisizione come unità locale rimasto chiuso per anni, si chiede se per il bando in oggetto è necessaria la storicità dei consumi degli ultimi 3 anni oppure se è sufficiente uno storico antecedente con dati necessari atti a determinare il miglioramento post intervento.

6) R: Nell'analisi dovranno essere prese in considerazione n. 3 bollette dell'energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni. In coerenza al par 3.1 di cui all'Allegato 1H dovranno essere riportate tutte le caratteristiche dell'impianto/i a fonte rinnovabile esistente/i oltre ai consumi degli ultimi 3 anni in particolare.

Il consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a

riferimento. Qualora non fossero disponibili tre annualità è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo.

7) D: i due bandi :

- Bando Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese
- Bando Progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese

sono cumulabili, ovvero se possiamo fare domanda per entrambi gli interventi

7) R: Si conferma che è possibile presentare interventi a valere sui bandi di efficientamento e quello delle fonti rinnovabili per la stessa unità locale, purché non vengono realizzati le stesse tipologie di interventi per lo stesso impianto su bandi diversi (ad esempio 4a2 e 1b oppure 3a e 3b)

8) D: vorremmo fare domanda al bando in oggetto e le spiego quale sia il nostro dubbio:

- siamo un studio tecnico con codice ateco rientrante ammissibile
- la ns sede è al secondo piano di una palazzina di due piano e siamo locatari
- tutta la palazzina ha un SOLO SUB
- nel piano primo e terra ci sono altre due società

vorremmo mettere la coibentazione intervento 1 a. come possiamo fare? la mettiamo in tutta la palazzina ma portiamo come spesa ammissibile solo i mq relativi al secondo piano + copertura? per tutti i calcoli del risparmio energetico considero solo il secondo piano?

8) R : Si precisa che non sono ammissibili interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente

Qualora si disponesse di contatori separati per l'unità immobiliare oggetto di intervento, trattandosi però di una palazzina con un unico subalterno, l'APE stato di fatto e stato di progetto deve far riferimento all'intero fabbricato per cui si ritiene ammissibile l'intervento solo se effettuato sull'intera palazzina e se il richiedente (e quindi colui che realizza e finanzia l'intervento) è il proprietario dell'intero fabbricato, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità del bando.

9) D: con la presente sono a richiedere il seguente chiarimento: la riduzione del fabbisogno di energia non rinnovabile deve avere una percentuale minima?

9) R: ai fini dell'ammissibilità, le domande devono prevedere un progetto, composto da uno o più dei seguenti interventi ammissibili,

1a) isolamento termico di strutture orizzontali e/o verticali;

2a) sostituzione di serramenti e infissi;

3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza (aria-aria o aria-acqua);

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria;

5a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi oscuranti: persiane, scuri e avvolgibili o sistemi schermanti: tende parasole)

A completamento di uno degli interventi sopra indicati può essere attivato anche il seguente intervento:

6a) sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (BACS)

che prevede una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (E_{pgl,tot}) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30%, come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H. I consumi di energia primaria di cui sopra sono da riferirsi alla climatizzazione estiva, invernale, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla ventilazione, all'illuminazione e al trasporto di persone o cose, a prescindere se gli interventi oggetto di domanda incidono solo su alcuni dei suddetti servizi.

Ciascun intervento del progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria non rinnovabile stato di progetto espressa in kWh/annui rispetto ai fabbisogni di energia primaria non rinnovabile ante intervento espressa in kWh/annui.

Tale riduzione è visibile nell'APE stato di fatto nella sessione "Interventi migliorativi" che dovrà prevedere almeno tutti gli interventi selezionati oggetto di richiesta di contributo previsti dal bando

10) D: Il caso che sottoponiamo a quesito riguarda la coibentazione dell'estradosso di un solaio rivolto verso sottotetto non riscaldato, non portante (travetti in legno e pannelle senza getto strutturale) e non abitabile poiché di altezza media inferiore ai 2 metri. Il materiale coibente verrebbe posato quindi sopra il pavimento del suddetto sottotetto. Non è possibile eseguire l'intervento all'intradosso verso i locali riscaldati poiché, vista la natura descritta del solaio, trattasi di soffitto a cui garantire preservazione estetica. Si chiede se tale intervento viene escluso dall'agevolazione.

10)R: Qualora il sottotetto fosse un volume considerato abitabile è possibile realizzare l'intervento ricadente nella fattispecie C2 "Pavimento" che si configura come realizzazione di isolamento in intradosso di soffitto piano rivolto verso locali non riscaldati. Inoltre qualora la struttura del soffitto non fosse portante (quale ad esempio un cannicciato) è possibile realizzare l'intervento nella casistica C1.

11) D: volevo sapere se il contributo oggetto del bando è cumulabile con la transizione 5.0.

11) R: Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con qualsiasi altra forma di aiuto di stato anche a titolo di minimis o con altra agevolazione di provenienza provinciale, regionale, nazionale o comunitaria (ad esempio certificati bianchi, detrazioni fiscali, etc..) per le stesse spese ammissibili

12) D: in relazione al bando in oggetto vorrei porre il seguente quesito: Nell'ipotesi di voler realizzare un intervento in un edificio sede di un'impresa, se volessi realizzare i seguenti lavori di efficientamento:

SOSTITUZIONE INFISSI

CAPPOTTO INTERNO

ILLUMINAZIONE (relamping)

INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI

dovrei presentare una domanda per i primi tre interventi e una seconda domanda per il 4° intervento...o sarebbe possibile presentare un'unica domanda?

12) R: I primi due interventi rientrano tra gli interventi ammissibili del Bando Progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese mentre il quarto intervento rientra tra gli interventi ammissibili del Bando Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese .

Potranno pertanto essere presentate due domande distinte sui due Bandi per la stessa unità locale, purché non vengano realizzate le stesse tipologie di interventi per lo stesso impianto su bandi diversi (ad esempio 4a2 e 1b oppure 3a e 3b)

Per quanto riguarda il terzo intervento non sono ammissibili:

- interventi per la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti più efficienti, anche nel caso sia associato all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzando sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento;

- interventi di cui alla lettera 6a) associati solamente all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzando sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento;

A tal riguardo l'APE stato di progetto e quindi il calcolo della riduzione dell'E_{pgl,tot} non deve includere tale intervento

13) D: nel bando in oggetto è stato specificato che la localizzazione del progetto deve essere nel territorio della Regione Toscana, ma anche il proprietario deve avere sede nella Regione Toscana?

13) R: La localizzazione dell'immobile oggetto degli interventi deve essere localizzato sul territorio della Regione Toscana ed interessare una unità produttiva locale o sede operativa del soggetto beneficiario che deve risultare se impresa regolarmente iscritta al Registro imprese della CCIAA territorialmente competente; se libero professionista regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e in ogni caso in possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale

Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in un singolo edificio o singola unità immobiliare, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme

dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1. L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs. 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M.10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. In caso di impianto non funzionante alla data di presentazione della domanda ma riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria (come risultante dall'ultimo e dal penultimo rapporto di controllo dell'efficienza energetica valido di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornato alla data di presentazione della domanda), l'intervento 3a) deve essere uno degli interventi selezionati obbligatoriamente

14) D: una struttura alberghiera composta da più fabbricati serviti da un contatore elettrico e un contatore gas naturale vuole installare un generatore in pdc a sostituzione dell'attuale caldaia a gas naturale, a servizio di uno solo dei fabbricati, lasciando la suddetta caldaia per la sola produzione di acs. Qualora si rispettino le condizioni minima di accesso al bando in termini di energia risparmiata e riduzione di CO2 può essere ammesso al bando?

14) R: La caldaia deve essere smaltita accompagnata da regolare certificato di smaltimento richiesto in sede di rendicontazione. Qualora si abbia intenzione di integrare la nuova pompa di calore all'impianto già esistente (e quindi da funzionare come un sistema ibrido) è possibile partecipare al Bando dedicato alle fonti rinnovabili nella fattispecie intervento 3b.

15) D: con la presente sono a richiedere il seguente chiarimento: si pone il caso di un'impresa che ha acquisito da un anno un immobile e ancora non ha del tutto trasferito l'attività. Per l'analisi energetica della situazione ante è possibile comunque prendere le bollette della precedente attività? L'attività precedente era un'attività tessile mentre quella attuale è una falegnameria.

15) R: Nell'analisi dovranno essere prese in considerazione n. 3 bollette dell'energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni. In coerenza al par 3.1 di cui all'Allegato 1H dovranno essere riportate tutte le caratteristiche dell'impianto/i a fonte rinnovabile esistente/i oltre ai consumi degli ultimi 3 anni in particolare. Il consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a riferimento. Qualora non fossero disponibili tre annualità è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo.

L'analisi deve essere riferita esclusivamente all'attività dell'impresa che presenta domanda.

16) D: Volevo sapere se le imprese di nuova costituzione, che devono quindi insediarsi in uno stabilimento già esistente, possono presentare richiesta di finanziamento su questo bando. La mia domanda è dovuta in particolar modo al fatto che il bando, da un lato prevede la partecipazione di imprese di nuova costituzione, dall'altro (al par. 4.2.18) dice che non si può aver delocalizzato verso lo stabilimento oggetto.

Si chiede anche, al fine di avere un'idea del punteggio che si potrebbe raggiungere, come venga valutata la riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale e di emissioni di CO2 in caso di un'azienda di nuova costituzione.

Lo stabilimento in questione ha un impianto funzionante. E' in questo momento spento, perché l'immobile è sfitto.

E' necessario fornire le bollette del precedente inquilino?

16) R : L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs. 48/2020 e funzionante;

e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M.10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

In caso di impianto non funzionante alla data di presentazione della domanda ma riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria (come risultante dall'ultimo e dal penultimo rapporto di controllo dell'efficienza energetica valido di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornato alla data di presentazione della domanda), l'intervento 3a) deve essere uno degli interventi selezionati obbligatoriamente.

Il soggetto richiedente deve presentare una relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa richiedente il contributo che illustri nel dettaglio:

- la descrizione del progetto: oggetto, finalità e localizzazione (completa di estremi catastali), la disponibilità dell'immobile in cui realizzare il progetto, le fasi e le caratteristiche tecniche e prestazionali del progetto, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire (output) e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del progetto (outcome);
- le modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del progetto);
- il cronoprogramma con le fasi del progetto;
- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

La relazione tecnica dovrà essere corredata obbligatoriamente da:

- documentazione catastale: estratto di mappa catastale con evidenza dell'edificio esistente oggetto del progetto, visura catastale e planimetria catastale (con evidenziati anche gli eventuali subalterni), valide al momento della presentazione della domanda con attestazione del tecnico in merito alla conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i. (rif. Sezione 2.5 Allegato 1H);
- libretto di impianto di cui al DM 10/02/14 (rif. Sezione 3.1 Allegato 1H)
- rapporto di controllo di efficienza energetica (rif. Sezione 3.1 Allegato 1H);
- documentazione fotografica dello stato di fatto riguardante l'involucro e gli impianti dell'edificio (rif. Sezione 3.1 Allegato 1H);
- n. 3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni (rif. Sezione 3.1.5 Allegato 1H);

Nella fattispecie se l'edificio non è utilizzato per l'attività dell'impresa richiedente non è possibile partecipare al bando in questione.

Infine a titolo puramente informativo il calcolo del risparmio energetico e quello della riduzione delle emissioni viene definito dall'Ape stato di fatto e dall'APE stato di progetto

17) D: nel bando in oggetto è stato specificato che la localizzazione del progetto deve essere nel territorio della Regione Toscana, ma anche il proprietario dell'agenzia immobiliare proprietaria dell'immobile deve avere sede nella Regione Toscana?

17) R: La localizzazione dell'immobile oggetto degli interventi deve essere localizzato sul territorio della Regione Toscana ed interessare una unità produttiva locale o sede operativa del soggetto beneficiario che deve risultare se impresa regolarmente iscritta al Registro imprese della CCIAA territorialmente competente; se libero professionista regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e in ogni caso in possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale. Pertanto nel caso di specie, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità del bando, se l'agenzia immobiliare proprietaria dell'immobile non presenta domanda in qualità di beneficiario nulla osta che la stessa abbia sede fuori Regione .

18) D: Qualora un'impresa realizzi un impianto di produzione di acqua refrigerata ad uso climatizzazione (ad esempio con un gruppo frigorifero acqua-acqua) ad integrazione di un impianto di climatizzazione esistente, affiancando contestualmente anche in sistema di produzione di energia termica (utilizzabile ad esempio per produzione di acqua calda sanitaria), con de-surriscaldatore integrato nel nuovo gruppo frigorifero, recuperando quindi parte del calore che altrimenti andrebbe dissipato totalmente in ambiente esterno dalla torre evaporativa, realizzerebbe un intervento ammissibile?

18) R: a valere sul Bando Progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese sono ammissibili i seguenti interventi:

1a) isolamento termico di strutture orizzontali e/o verticali;

2a) sostituzione di serramenti e infissi;

3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza (aria-aria o aria-acqua);

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria;

5a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi oscuranti: persiane, scuri e avvolgibili o sistemi schermanti: tende parasole)

A completamento di uno degli interventi sopra indicati può essere attivato anche il seguente intervento:

6a) sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (BACS)

Ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi 3a) che interessano solo la climatizzazione estiva;

19) D: In merito al bando efficientamento immobili dopo aver seguito il webinar mi pareva di aver capito che per soddisfare il bando servisse principalmente una diminuzione dei consumi del 30%, il che corrisponderebbe ad un miglioramento della Classe energetica basato sull'E_{pgl,nren} (l'indice che identifica la classe energetica sull'APE), ma leggo sul bando invece che va fatta la verifica del 30% sull'E_{pgl,tot}, ma questo indicatore è la somma di E_{pgl,ren} e E_{pgl,nren} (come richiesto dal bando anche nella relazione tecnica Allegato 1H Tabella 4.4.1).

Se volessimo fare un intervento solo di tipo 3a ovvero sostituire una caldaia a gas con una pompa di calore sostanzialmente tra Ape ante e Ape post mi ritroverei con una variazione degli Indicatori E_{pgl,nren} ed E_{pgl,ren}.. ovvero il primo diminuirebbe mentre il secondo aumenterebbe.. quindi avrei una riduzione del 30% dell'E_{pgl,nren} (con conseguente diminuzione di consumi e miglioramento della Classe.. nel nostro caso da D a B).. ma aumenterebbe di conseguenza l'E_{pgl,ren} di pari passo.. in sostanza mi ritroverei con una riduzione dei consumi, un miglioramento della classe, diminuzione di CO₂, Pm10, Nox ma con E_{pgl,tot} invariato.

Mi pare di capire che senza una coibentazione che consenta una diminuzione di circa il 30% di Fabbisogno E_{pgl,tot} (non solo di consumo E_{pgl,nren} che è l'indicatore principale dell'Ape) fare solo l'intervento di sostituzione della caldaia a gas con una pompa di calore non sarebbe ammissibile.. perchè avrei variazione di importante di E_{pgl,nren} ma non di sostanziale di E_{pgl,tot}

Abbiamo fatto una simulazione è questo è stato il risultato.. E_{pgl,nren} diminuito di più del 30% e E_{pgl,tot} quasi invariato (per l'aumento di E_{pgl,ren} che di base per le pompe di calore è energia aerotermica)

Se avete fatto dei casi studio al riguardo volevo una vostra opinione su questo punto, anche solo per capire la filosofia d'intervento del bando, in quanto non potendo in questo momento intervenire sull'involucro la sola sostituzione degli della caldaia con una pompa di calore e di tutto l'impianto di distribuzione ed emissione (che ci è impedita dal bando rinnovabili) sostanzialmente non ci consente di accedere a nessuno dei due bandi.

19) R: Si conferma che la riduzione del 30% debba avvenire sull'indicatore E_{pgl,tot} anche in coerenza con solo progetti che rispettano il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) secondo quanto previsto dall'art.17 del Regolamento (UE) 2021/852 e dall'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060.

In particolare deve essere dimostrato, sia in sede di domanda (vedi modello Allegato 1G, 1H e 1J) sia in sede di rendicontazione a saldo, che il progetto è stato redatto in conformità ai vincoli DNSH di cui alla Scheda 2 della Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 32/2021, 33/2022 e 22/2024 della Ragioneria Generale dello Stato.

20) D:Si richiede se siano ammissibili le spese per l'efficientamento di un immobile acquistato dall'impresa da un mese (presente come unità locale in visura camerale) e, nel caso fossero ammissibili, come è necessario compilare la relazione tecnica (allegato 1H) in merito ai consumi termici ed elettrici del triennio precedente, quando non si ha a disposizione uno storico delle bollette precedenti l'intervento.

20) R: Nell'analisi dovranno essere prese in considerazione n. 3 bollette dell'energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni. In coerenza al par 3.1 di cui all'Allegato 1H dovranno essere riportate tutte le caratteristiche dell'impianto/i a fonte rinnovabile esistente/i oltre ai consumi degli ultimi 3 anni in particolare.

Il consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a riferimento. Qualora non fossero disponibili tre annualità è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo.

21) D: in riferimento all'azione in oggetto vi scrivo per chiedere un chiarimento in merito al titolo di disponibilità che deve possedere l'impresa beneficiaria. Nello specifico chiedo se:

-Come titolo di disponibilità dell'immobile può valere un contratto di affitto di azienda;

-L'intervento può essere realizzato dalla società proprietaria dell'immobile che non ha la disponibilità in quanto locato ad un'altra società.

21) R: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in un singolo edificio o singola unità immobiliare, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

La domanda potrà essere presentata anche dal proprietario dell'immobile purchè in possesso dei requisiti specifici previsti dal Bando di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Bando.

22) D: in caso di efficientamento basso ma superiore al minimo del 30%, la graduatoria prevede eventuali tagli nel contributo (ad es. inferiori al 50% per piccola impresa) oppure conta solo il punteggio e la percentuale è garantita in caso di ammissibilità?

22) R: L'intensità di aiuto applicata è quella prevista dal Bando in relazione alla dimensione di impresa

Micro-Piccola 50%

Media 40%

Grande 30%

Per poter essere ammesso a finanziamento il progetto dovrà ricevere il punteggio minimo previsto per ciascun criterio di cui al paragrafo 6.2.3. I progetti che raggiungono o superano il punteggio minimo complessivo indicato saranno compresi nella graduatoria dei progetti finanziabili.

La graduatoria è predisposta sulla base del maggior punteggio assegnato, comprensivo dell'applicazione dei criteri di valutazione e premialità approvati con atto di indirizzo di Giunta. A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base all'importo dell'investimento

ammissibile, in ordine decrescente e, in caso di ulteriore parità, in base alla data di presentazione della domanda.

23) D: in relazione al bando in oggetto siamo a chiedere se un'attività ricettiva esercitata in edificio a ciò destinato ma ubicato in zona agricola può accedere al bando. Si precisa che l'attività è svolta da impresa non agricola in conformità alla pianificazione comunale.

23) R: Le imprese che potranno presentare domanda devono esercitare, alla data di presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO di cui alla DGR n.1155 del 09/10/2023 e nei codici ATECO 85 e 86.1 e relative sottoclassi così come approvato con DGR n.964 del 05/08/2024 e di seguito riportati.

B – Estrazione di minerali da cave e miniere;

C – Attività manifatturiere;

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;

F – Costruzioni;

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, ad esclusione delle categorie 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1;

H – Trasporto e magazzinaggio;

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;

J – Servizi di informazione e comunicazione;

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche;

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;

P – Istruzione;

Q – Sanità e assistenza sociale;

R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;

S – Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94;

Non potranno presentare domanda le imprese appartenenti ai settori economici:

a) esclusi di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 2021/1058;

b) esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Ai sensi della Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 33/2022 e 22/2024 della Ragioneria Generale dello Stato:

- non sono ammissibili edifici adibiti all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili;

- non sono ammissibili edifici ad uso produttivo o similari destinati a:

- estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle;

- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento ;

- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

E' escluso il settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

(TFUE) ovvero le imprese agricole e forestali che rientrano nel campo di interesse del FEASR e già oggetto di finanziamento tramite il PSR.

24) D: avremmo un quesito sull'ammissibilità di cui al bando in oggetto; nelle Faq da Voi pubblicate la casistica esposta viene riscontrata solo per il bando FER. Il quesito è il seguente:

“ Un'impresa ha acquisito l'immobile oggetto dell'investimento nel 2023 che presenta i requisiti di ammissibilità previsti dal bando, tuttavia, non dispone delle bollette degli ultimi 3 anni, e non presenta “Consumi energetici ante intervento da bolletta” come richiesto nella relazione Allegato 1H, è possibile individuare diverse modalità di misurazione dei consumi (es. simulazione per comparazione di edifici simili) visto che non ci sono bollette pregresse? E' ammissibile?

24) R: L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs. 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M.10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

In caso di impianto non funzionante alla data di presentazione della domanda ma riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria (come risultante dall'ultimo e dal penultimo rapporto di controllo dell'efficienza energetica valido di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornato alla data di presentazione della domanda), l'intervento 3a) deve essere uno degli interventi selezionati obbligatoriamente.

Nell'analisi dovranno essere prese in considerazione n. 3 bollette dell'energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni. In coerenza al par 3.1 di cui all'Allegato 1H dovranno essere riportate tutte le caratteristiche dell'impianto/i a fonte rinnovabile esistente/i oltre ai consumi degli ultimi 3 anni in particolare.

Il consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a riferimento. Qualora non fossero disponibili tre annualità è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo.

25) D: scrivo per avere un chiarimento in merito alla presentazione delle richieste di incentivo in oggetto. Sto assistendo un'impresa che vorrebbe efficientare l'immobile sede di attività che è di proprietà. Nel progetto che l'impresa vorrebbe realizzare ci sono spese ammissibili per il bando Progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese azione 2.1.3 e l'installazione di un impianto fotovoltaico che rientra nel bando Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese azione 2.2.3. Per evitare future condizioni di inammissibilità, chiedo se sia possibile presentare una sola CILA, quale titolo abilitativo che raccolga tutti e due gli interventi, o se debbano essere presentate due CILA distinte per ciascun progetto, dato che saranno presentate due richieste di agevolazione diverse.

25) R: si conferma che possono essere presentati due progetti separati a valere sui due bandi in oggetto. Si conferma che qualora si disponga di un unico titolo edilizio ed energetico che racchiuda gli interventi di entrambi i bandi è possibile presentare per ogni bando lo stesso titolo. Tuttavia si evidenzia inoltre che in riferimento al bando di efficientamento energetico l'APE post intervento deve essere redatta esclusivamente con gli interventi selezionati nell'apposito bando al fine di raggiungere tutti i criteri di valutazione previsti nell'Allegato 1, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità sempre elencati nel bando. La stessa condizione è valida per il bando fonti rinnovabili. In proposito si precisa che il qualora si opti per l'installazione delle pompe di calore congiuntamente all'impianto fotovoltaico e/o impianti solari termici è possibile usufruire del bando fonti rinnovabili, che permette l'integrazione (e non sostituzione) del generatore ad uno già esistente in maniera da utilizzare l'impianto come un sistema ibrido. In questo caso è possibile dimensionare l'impianto FV considerando anche la potenza ed il fabbisogno della pompa di calore.

26) D: L'azienda con codice ateco ammissibile, dal 1/12/2018 ha un'unità locale a Morgiano. Adesso è in procinto di allargare tale unità locale annettendo gli immobili al civico 9 e 10 rendendo di fatto tutta un'unica grande sede. Sono promittenti acquirenti dell'immobile ma non hanno ancora rogitato perchè in attesa del rilascio della VIC. Sottoscriveranno quindi un contratto di affitto per avere la piena proprietà del bene ed aggiorneranno (entro Natale) l'unità locale in CCIAA estendendo la sede solo civico 8 ai civici 8-9-10. Non c'è gas quindi tutto si alimenta ad energia elettrica, importante quindi migliorare l'efficientamento di tutto l'immobile. Dal 2018 sono titolati di utenze al civico 8, non lo sono ancora per i civici 9 e 10. Niente vieta di mantenere i contatori e le utenze generali al civico 8 passando da circa 150mq ad oltre 600mq. Tra le opere che intendono realizzare molte rientrano nella fattispecie del bando in questione (tetto, pompe di calore, infissi, impianti ecc...). L'immobile era precedentemente locato e sarebbe possibile eventualmente avere le utenze con relativa APE dei precedenti inquilini, antecedenti al loro possesso. La sede della società resterà invariata, viene solo potenziata con una riqualificazione importante di un immobile oggi fatiscente.

E' di fatto una riqualificazione ed un efficientamento energetico.

Chiedo se con queste premesse l'azienda può essere ammissibile per il bando di cui in oggetto per civici 8 9 e 10 o solo per il civico 8.

26) R: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in un singolo edificio o singola unità immobiliare, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs. 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M.10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

In caso di impianto non funzionante alla data di presentazione della domanda ma riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria (come risultante dall'ultimo e dal penultimo rapporto di controllo dell'efficienza energetica valido di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornato alla data di presentazione della domanda), l'intervento 3a) deve essere uno degli interventi selezionati obbligatoriamente.

La relazione tecnica dovrà essere corredata obbligatoriamente da:

- n. 3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni (rif. Sezione 3.1.5 Allegato 1H);

Nella fattispecie la porzione di immobile corrispondente ai civici 9 e 10 di fatto non risulterebbe utilizzata dal soggetto che presenta la domanda di contributo da almeno un anno solare; per cui l'azienda può richiedere il contributo per il solo civico 8 fermo restando il rispetto dei criteri di ammissibilità disposti dal bando

27) D: Ho un complesso alberghiero formato da 10 edifici distinti. Solo su due edifici è previsto un intervento di efficientamento. Su un edificio è prevista la sostituzione dell'impianto termico. Su un altro edificio sono previsti interventi di isolamento e sostituzione infissi.

- E' necessario prevedere due domande distinte di accesso al bando per ciascuno dei due edifici oggetto di intervento?
- La riduzione del 30% del fabbisogno di energia primaria globale deve essere calcolata sul singolo edificio oggetto di intervento?
- In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, dato che le bollette di energia elettrica e gas si riferiscono all'intero complesso di 10 edifici, per definire i consumi dei singoli edifici oggetto d'intervento possiamo riproporzionare i consumi riportati in bolletta tramite calcolo?

27) R Qualora i due edifici abbiano subalterni differenti in riferimento ai dati catastali devono essere presentate due domande distinte una per ogni fabbricato, fermo restando il rispetto dei criteri di ammissibilità disposti dal bando.

Per quanto sopra si conferma quindi che la riduzione dell'Ep_{gl}tot > 30% debba essere verificata per ogni fabbricato.

Infine per quanto riguarda i consumi derivati da bollette è possibile inserire le stesse bollette per entrambe le domande specificando che si tratta di un contatore unico di tutto il plesso alberghiero.

Diversamente qualora il complesso alberghiero presentasse un unico subalterno deve essere presentata una domanda unica dove l'Ape stato di fatto e stato di progetto dovrà fare riferimento al complesso alberghiero

28) D: La diagnosi energetica è un documento obbligatorio del bando solo per le imprese soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.Lgs. 102/2014?

28) R: la diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i, conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775 e/o UNI/TR 11824 è prevista solo se si volesse rientrare nei casi 2 e 3 del criterio valutazione 5 Sezione 7.1 Allegato 1H

29)D: ho necessità di chiedervi chiarimenti in merito alla modalità di compilazione dei documenti di partecipazione al bando.

Un requisito di ammissibilità del progetto è la riduzione del 30% del fabbisogno di energia primaria globale (che è dato dalla somma della quota di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile).

Parte degli interventi ammessi al bando (3a, 4a) permettono una riduzione dell'energia primaria non rinnovabile in favore della rinnovabile, ma (se non in piccolissima parte) non producono un risparmio globale.

L'energia primaria globale dipende dal fabbisogno e non dalla sua generazione

Per quanto sopra mi chiedo se il risparmio deve essere calcolato sulla quota non rinnovabile come si fa normalmente per la compilazione dell'APE e per la definizione della classe di edificio o se invece è effettivamente da calcolarsi sulla globale.

29) R : Le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi, che prevede una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (E_{pgl,tot}) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30%, come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H.

I consumi di energia primaria di cui sopra sono da riferirsi alla climatizzazione estiva, invernale, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla ventilazione, all'illuminazione e al trasporto di persone o cose, a prescindere se gli interventi oggetto di domanda incidono solo su alcuni dei suddetti servizi.

Ciascun intervento del progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria non rinnovabile stato di progetto espressa in kWh/annui rispetto ai fabbisogni di energia primaria non rinnovabile ante intervento espressa in kWh/annui.

30) D: tenendo in considerazione che la domanda è ammissibile anche per start-up e società non ancora attive, desidero chiarire che l'immobile in questione anche in questo caso non è mai stato utilizzato fino ad oggi se non come magazzino.

Nel nostro caso, l'immobile deve essere predisposto per il trasferimento dell'intera attività aziendale tuttavia avendolo in utilizzo dal 1/1/22 e prevedendo la spedizione della domanda al 6/1/25 che questo non preveda la delocalizzazione d'impresa. Infatti, l'immobile è dotato di contatore e soddisfa tutti i requisiti elencati, tranne per quanto riguarda le bollette, poiché dall'entrata in possesso dell'azienda fino ad oggi non è mai stato riscaldato, nonostante sia dotato di impianto. È stato utilizzato solo come magazzino, quindi non avremo bollette da allegare. Il nostro quesito riguarda la possibilità che l'ammissibilità non venga preclusa a causa della questione del comodato d'uso gratuito, poiché l'immobile è di nostra proprietà solo dal 11/11/23, ma è stato utilizzato (solo come magazzino) dal 1/1/22 tramite comodato d'uso gratuito, mai registrato ma dimostrabile.

30) R : nell'analisi dovranno essere prese in considerazione n. 3 bollette dell'energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni. In coerenza al par 3.1 di cui all'Allegato 1H dovranno essere riportate tutte le caratteristiche dell'impianto/i a fonte rinnovabile esistente/i oltre ai consumi degli ultimi 3 anni in particolare.

Il consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a riferimento. Qualora non fossero disponibili tre annualità è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo. L'analisi deve essere riferita esclusivamente all'attività dell'impresa che presenta domanda.

31) D: in riferimento al bando in oggetto sono qui a chiedere se tra gli interventi ammissibili sia possibile prevedere per l'attività 1a) l'intera sostituzione del manto e della struttura portante, ovvero dei travi di sostegno della copertura orizzontale, necessaria per il suo isolamento e bonifica.

31) R: Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spesa relative al progetto sono determinate mediante le voci di costo determinate secondo la metodologia OCS di cui alla DGR 1155 del 21/10/2024.

32) D: vi chiediamo cortesemente una informazione: una impresa intende compiere gli interventi sulla propria unità locale, che si presenta divisa a livello catastale come due immobili e due numeri civici e quindi due unità catastali diverse, ma una unica unità locale in visura camerale (che infatti è riportata come sede all'indirizzo con due numeri civici insieme, del tipo VIA N1/N2) ed infatti la PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) è unica per entrambi gli immobili ed il contatore è unico per entrambi gli immobili, svolgendosi sempre la stessa attività imprenditoriale. In quel caso gli interventi possono essere fatti in entrambi gli immobili? O solo per uno?

32) R: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in un singolo edificio o singola unità immobiliare, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs. 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M.10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. Qualora per unità catastali differenti si intenda subalterni differenti o particelle differenti anche non graffate tra loro, è possibile presentare un'unica domanda con un unico APE stato di fatto e stato di progetto in riferimento al progetto nella sua globalità solo esclusivamente se i fabbricati sono contigui e non separati e facenti parte della stessa unità produttiva.

Si precisa inoltre che qualora gli impianti fossero distinti devono essere presentati due libretti di impianto anche in caso di una domanda singola

33) D: l'impresa intende compiere gli investimenti su di un capannone che fa capo ad un unico numero civico, ed è dislocata in tre unità catastali, ognuna con impianto di climatizzazione estiva-invernale autonomo, ma con un unico contatore elettrico generale a cui è allacciato anche l'impianto fotovoltaico esistente.

Gli interventi considerati interessano solamente una di queste unità catastali.

Vi chiediamo urgentemente di sapere se, vista l'esistenza di un solo contatore elettrico, ai fini dei calcoli energetici, è da considerarsi il complesso delle unità catastali oppure è possibile considerare solamente l'unità interessata?

33) R: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in un singolo edificio o singola unità immobiliare, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs. 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M.10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. Qualora per unità catastali differenti si intenda subalterni differenti o particelle differenti anche non graffate tra loro, è possibile presentare un'unica domanda con un unico APE stato di fatto e stato di progetto in riferimento al progetto nella sua globalità solo esclusivamente se i fabbricati sono contigui e non separati e facenti parte della stessa unità produttiva.

Si precisa inoltre che qualora gli impianti fossero distinti devono essere presentati i libretti di impianto anche in caso di una domanda singola

Per quanto riguarda l'allegato 1H par 3.1.5 dovranno essere allegate:

- n. 3 bollette energia elettrica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.5.1, riferiti al fabbricato oggetto di contributo;

- n. 3 bollette gas metano in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.5.2, riferiti al fabbricato oggetto di contributo.

Specificando nelle apposite tabelle (con un apposito rimando) che i valori inseriti fanno riferimento a tre unità catastali con contatore unico

34) D: In una struttura ricettiva, si intende installare un sistema di domotica per il controllo delle utenze nelle camere: controllo accessi tramite schedina, controllo impianto cdz per regolazione temperatura ed accensione solo in caso di presenza ospite, accensione luci ed fm; il tutto con controllo dalla reception

Tale intervento rientrerebbe in quello previsto nella sezione 6: sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (BACS).Viene richiesta la certificazione BACS secondo la UNI?

Infine, sarebbe possibile avere maggiori dettagli sulle specifiche tecniche e sulle modalità di attuazione di tale intervento in conformità al bando?

34) R: Il progetto dovrà prevedere almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

1a) isolamento termico di strutture orizzontali e/o verticali;

2a) sostituzione di serramenti e infissi;

3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza (aria-aria o aria-acqua);

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria;

5a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi oscuranti: persiane, scuri e avvolgibili o sistemi schermanti: tende parasole)

e solo a completamento di uno degli interventi sopra indicati può essere attivato anche il seguente intervento:

6a) sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (BACS)

L'intervento 6a) deve essere attivato solo a completamento degli interventi da 1a) a 5a) ed essere funzionale agli stessi

L'intervento 6a) deve riguardare sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici relativi ai soli servizi energetici del fabbricato in conformità alla normativa UNI EN ISO 52120-1:2022 e UNI/TS 11651:2023, pena la non ammissibilità dello stesso.

Nell'ambito dell'intervento 6a) sono ammissibili altresì sistemi intelligenti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) con recupero calore.

35) D: un'azienda interessata al bando Energia Immobili Imprese è nella seguente situazione:

- l'unità produttiva è costituita da diversi corpi di fabbrica accatastati in una unica unità immobiliare e possiede i requisiti di cui all'art. 5.1 del bando

- l'intervento viene realizzato nell'edificio adibito ad uffici, con la sostituzione di suo impianto di climatizzazione esistente con pompa di calore

- la relazione tecnica e la riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale devono essere calcolati in relazione all'intera unità produttiva o limitatamente all'edificio uffici sul quale si interviene?

L'unità produttiva è provvista di un unico contatore elettrico, nel caso in cui i calcoli riguardino esclusivamente l'edificio adibito ad uffici, è corretto che il tecnico abilitato che firma la relazione tecnica adotti le opportune modalità per ripartire i consumi pregressi in modo da individuare quelli imputabili all'edificio oggetto dell'intervento? Altrimenti come l'azienda deve muoversi

35) R: L'APE stato di fatto, da allegare alla domanda, deve essere redatto in conformità al D.M. 26/06/2015, D.P.R. 75/2013 e D.P.G.R. 06 aprile 2023 n. 17/R, e completo in ogni sua parte nonché riportare nella sezione "Dati generali" la dicitura "Bando PR FESR 2021-2027 energia imprese – ante intervento" e nella sezione "Interventi migliorativi" almeno tutti gli interventi oggetto di domanda.

Al momento della presentazione della domanda, l'APE stato di fatto deve essere accatastato sul Sistema Regionale SIERT – APE firmato da un tecnico abilitato.

L'APE stato di progetto, da allegare alla domanda, deve essere redatto in conformità agli strumenti di calcolo della prestazione energetica degli edifici di cui al DM 26/06/15 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici." elaborati da software certificati e firmato dallo stesso tecnico che firma la relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H nonché riportare nella sezione "Dati generali" la dicitura "Bando PR FESR 2021-2027 energia imprese – stato di progetto".

Si precisa per quanto sopra citato che l'APE va riferita alla singola unità immobiliare; pertanto se i corpi fabbrica costituiscono una sola unità immobiliare allora si dovrà redigere un unico attestato per tutti gli edifici che compongono l'unità immobiliare; Diversamente qualora il corpo uffici sia accatastato con un altro mappale e/o subalterno le APE devono far riferimento a tale porzione

36) D: nel caso sia stato già presentato in Comune il titolo edilizio ma non è stato firmato alcun preventivo per l'acquisto degli impianti (si parla di un albergo che sostituisce l'intero impianto termico) è possibile partecipare al bando? Non vi è infatti ancora nessun obbligo giuridico né tanto meno si sono pagate fatture.

36) R: L'avvio dei lavori non deve essere precedente alla data di presentazione della domanda. Per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori.

Non sono ammissibili progetti per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata, laddove previsto, almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare ciascuno degli interventi del progetto nei casi previsti dalla legge. Pertanto al momento della presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico di cui all'Allegato 1I adeguatamente motivata con i riferimenti normativi, che attesti per ciascun intervento la necessità o meno di titolo abilitativo edilizio ed energetico necessario a realizzarlo nonché di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, autorizzazione ambientale ed energetica, VIA, VINCA, etc.) previsti dalle norme vigenti rilasciati dagli Enti preposti. In particolare:

- in caso di necessità di titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA, etc.) ed energetico (L.10/91, autorizzazione energetica, etc.) allegare obbligatoriamente il titolo edilizio ed energetico, se in possesso, o la richiesta per ottenerlo e la relativa documentazione completa di tutti gli elaborati trasmessa all'Ente preposto nonché la ricevuta di trasmissione con indicazione di tutta la documentazione trasmessa.

37) D: se possibile avrei bisogno della Vostra assistenza per capire se una SRL, proprietaria da circa un anno di un albergo può partecipare al bando di efficientamento energetico (sostituzione impianto termico).

Di fatto per 10 mesi le bollette le ha pagate il gestore dell'albergo; gli ultime due del 2024 le ha pagate la SRL. Tengo a precisare che è possibile recuperare i consumi del 2022 e 2023 per poter calcolare i consumi medi ante intervento; ma il soggetto che presenta il bando l'ultimo proprietario dell'immobile.

37) R: Nell'analisi dovranno essere prese in considerazione n. 3 bollette dell'energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni. In coerenza al par 3.1 di cui all'Allegato 1H dovranno essere riportate tutte le caratteristiche dell'impianto/i a fonte rinnovabile esistente/i oltre ai consumi degli ultimi 3 anni in particolare.

Il consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a riferimento. Qualora non fossero disponibili tre annualità è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo.

38) D: un mio cliente, che gestisce un albergo a Firenze, mi ha chiesto di assistere alla compilazione della domanda del bando in oggetto. In merito alla Durata e termini di realizzazione del progetto il bando dice:

Ai fini dell'ammissione a contributo della domanda e delle relative spese a valere sul presente bando, il progetto si considera "avviato" in corrispondenza della data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Il mio cliente ha già commissionato i lavori: è troppo tardi per partecipare?

38) R: L'avvio dei lavori non deve essere precedente alla data di presentazione della domanda. Per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori.

39D) stiamo supportando ns. cliente nella compilazione della domanda di contributo per il bando Azione 2.1.3

Negli allegati ci richiede i seguenti documenti:

Campi Obbligatori (3)

Ddocumentazione completa di tutti gli elaborati trasmessa all'Ente preposto nonché di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque deno...
Dichiarazioni » Requisiti operazione

Diagnosi energetica alla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H nel caso di imprese non soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014 (solo per ...
Dichiarazioni » Requisiti operazione

[Rif 4.3 Allegato 1H] Tabella mensile produzione termica pannelli solari termici comprensiva dell'irraggiamento
Dati Progetto » Documentazione Richiesta

Il Tecnico abilitato da noi incaricato sostiene che per il nostro intervento (azione 3a) non è necessario produrli, come posso andare avanti?

39R) L'Allegato 1G che fa riferimento al modello di domanda da compilare on line sul portale dedicato, prevede l'upload di diversi documenti che fanno riferimento alle diverse sezioni dell'Allegato 1H "Relazione tecnica".

Nella fattispecie:

- "documentazione completa di tutti gli elaborati trasmessa all'Ente preposto nonche di

eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, etc.) (rif. criterio valutazione 4 Sezione 7.1 Allegato 1H)" deve essere allegata la Dichiarazione titoli abilitativi di cui all'Allegato 1I e qualora previsto il titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, CILA, etc.) ed energetico (L10/91, autorizzazione energetica etc);

- "diagnosi energetica nel caso di imprese non soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014 (solo per riconoscimento punteggio criterio valutazione 5 Sezione 7)" deve essere allegata la suddetta documentazione solo qualora si rientri nel caso 3 di cui al criterio di valutazione n.5;
- "tabella mensile produzione termica pannelli solari termici (rif. Sezione 4.3 Allegato 1H)" deve essere allegata la suddetta documentazione solo nel caso di spunta dell'int. 4ª "sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria" relativamente ai collettori solari termici

40D) faccio seguito all'incontro di stamani per approfondire la questione relativa al numero di sub che compongono l'attività.

Vorremmo partecipare al bando per la sostituzione di un impianto termico esistente composto da caldaia a gas e radiatori con un nuovo impianto VRF (intervento n. 3a) L'attività in oggetto è un ostello situato in centro a Firenze

L'ostello è un attività unica servito da un unico impianto, ma a livello catastale è composto da due diversi sub che fanno capo a due diverse proprietà; dunque i gestori dell'ostello hanno in affitto queste due diverse proprietà che sono comunicanti tra loro e serviti da un unico impianto.

La caldaia attualmente è a servizio dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto di produzione di acs; noi andremo a scindere le due cose realizzando un impianto VRF per il riscaldamento e installando una piccola caldaia a gas a condensazione per la produzione di acs (naturalmente questo intervento non sarà oggetto del bando)

Il dubbio nasce perchè essendo l'attività composta da due sub diversi dovrò emettere due ape differenziati

Questo vuol dire presentare anche due diverse domande, una per ogni sub?

Come mi comporto con l'UCS essendo l'impianto unico?

Considero UCS totale e la divido per due fittiziamente? O considero le potenze in gioco per ogni sub e calcolo UCS singolo? Anche se poi le macchine PDC non sono dedicate ad una o all'altra unità ma abbiamo individuato la potenza totale necessaria all'attività e l'abbiamo divisa su due macchine.

Avremo quindi due macchine PDC da 45 kW VRF non distintamente differenziate per sub

L'ipotesi di calcolo dell'UCS potrebbero essere:

$UCS_{totale}/2 = (1.383,08 \cdot 90 + 9.205,04) / 2 = 133.682,24 / 2 = 66.841,12€$ per ogni unità

oppure

$UCS1 = (1.383,08 \cdot 45 + 9.205,04) = 71.443,64€$

$UCS2 = ((1.383,08 \cdot 45 + 9.205,04) = 71.443,64€$

Naturalmente tutte le pratiche (scia, contenimento energetico, paesaggistica, soprintendenza) saranno uniche per tutti e due gli immobili

40R) E' possibile fare redigere un' unica APE per le due porzioni di fabbricato in quanto anche se sono contraddistinte da due subalterni diversi vengono utilizzate per un'unica attività

41D) secondo il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 e le linee guida Allegato 1 :

"La determinazione dell'indice di prestazione energetica per l'illuminazione degli ambienti e dell'indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose è obbligatoria per gli immobili appartenenti alle categorie E.1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, e E.7, come definite all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, di seguito D.P.R. 412/93." Gli edifici di categoria E8 sono quindi esclusi, infatti se si redige un'APE di un edificio E8 il servizio illuminazione non viene considerato ai fini della determinazione della classe energetica.

Siccome sto preparando la documentazione e la relazione tecnica secondo l'allegato 1H per un edificio E8 vorrei sapere se nelle tabelle del paragrafo 3.1.5.2 derivate dall'APE stato di fatto devo comunque inserire il servizio illuminazione visto che di fatto è presente, oppure se non devo inserirlo visto che nell'APE non sarà considerato.

Stessa domanda per il paragrafo relativo all'APE stato di progetto.

41R): Qualora il software utilizzato per la redazione dell'APE non preveda la possibilità di spunta manuale del servizio di

Illuminazione è necessario calcolare la corrispondente energia primaria rinnovabile e non rinnovabile di tale servizio e aggiungerlo nella tabella di cui al paragrafo 3.1.5.2 indicando con una nota a margine le motivazioni di tale adempimento

42D) ho partecipato ieri al webinar riguardo i vari bandi di Regione Toscana.

Volevo approfondire il bando "Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese ". L'intervento che vorremmo proporre riguarda la sostituzione di un gruppo frigo + caldaia alimentata a gas metano, con nuova pompa di calore elettrica ad alta efficienza.

L'intervento può essere ammissibile al bando in oggetto? Va accoppiato necessariamente all'installazione di un impianto ad energia rinnovabile per ritenersi ammissibile? C'è una soglia minima di energia rinnovabile da produrre internamente allo stabilimento per essere ammissibili? Mi riferisco in particolare ai punti:

Il progetto, ai fini dell'ammissibilità, deve prevedere il **superamento dei requisiti minimi stabiliti dalle seguenti Direttive**, laddove applicabili:

- DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- DIRETTIVA 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- DIRETTIVA 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- DIRETTIVA 2018/844/UE che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- DIRETTIVA 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Le domande dovranno essere **corredate obbligatoriamente** da:

- **Relazione tecnica di progetto;**
- **Schede tipologie di intervento;**
- **Studio dei consumi energetici;**
- **Computo metrico estimativo e preventivi.**

Chiedo infine, ipotizzando un punteggio di premialità di circa 60 punti, a che soglia percentuale di beneficio si avrebbe diritto? Qual è il minimo?

42R) Qualora si volesse partecipare al bando Azione 2.2.2 e 2.2.3 "Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese" l'intervento 3b pompe di calore dovrà essere realizzato esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi. La sostituzione degli impianti esistenti a combustibili fossili (caldaia) è ammissibile con il bando Azione 2.1.2 e 2.1.3 "Progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese" in riferimento all'intervento 3ª sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza (aria-aria o aria-acqua). Si precisa tuttavia che il gruppo frigorifero da sostituire non rientra negli interventi ammissibili. Infine l'intensità del contributo spettante non dipende dal punteggio ottenuto ma dalla dimensione dell'impresa (Micro-piccole, media e grande impresa); tale intensità è indicata al par 5.4 del Bando "Massimali di Investimento"

43D): Un impresa turistico ricettiva affitta 4 appartamenti situati in un unico fabbricato.

I 4 appartamenti hanno subalterni diversi.

L'intervento di isolamento termico riguarda tutto l'immobile; è possibile presentare una sola domanda?

43R): E' possibile redigere APE stato di fatto distinte, una per ogni subalterno, ma per i criteri di valutazione si considera un APE unica considerando il progetto unico (e quindi L10/91 e titolo abilitativo); infatti "nel caso in cui vi sia obbligo di redigere più di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) per ogni unità immobiliare che costituisce l'edificio, ai fini del calcolo della CO2 dell'intero edificio il valore è determinato mediante la somma dei prodotti dei corrispondenti valori di CO2 delle singole unità immobiliari per le corrispondenti superfici utili e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio". Stessa cosa vale per la riduzione dell'E_{pgl,tot}. Altrimenti è possibile fare redigere un'unica APE stato di fatto che raccolga tutti i subalterni solo qualora sia accettato dal sistema SIERT catasto APE.

Si ricorda che per entrambe le soluzioni ogni appartamento dovrà rispondere ai criteri di ammissibilità dal bando e, che la soluzione 1 è alternativa alla soluzione 2.

44D:) chiedo cortesemente delucidazioni su come calcolare l'importo delle spese ammissibili e il conseguente contributo.

il Bando specifica che il contributo concesso per gli interventi ammissibili viene calcolato utilizzando un metodo di calcolo basato su costi unitari standard, piuttosto che sui costi reali effettivamente sostenuti. Il contributo è determinato utilizzando una metodologia di calcolo di unità di costo standard, che è giusta, equa e verificabile. Questo metodo è approvato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1155 del 21/10/2024. Se ho capito bene nel caso il computo metrico preveda un intervento di 80.000 euro, il preventivo e le fatture offrono 75.000 euro ma le spese ammissibili calcolate in base ai costi unitari standard determinano un costo di 90.000 euro, il contributo da richiedere sarà 45.000 euro e non il 50% del preventivo?

Una segnalazione tecnica; nel file excel di calcolo dei costi, il costo unitario degli infissi è impostato sulla zona climatica C mentre il mio cliente è in classe E. Non riusciamo ad utilizzare il file in quanto la cella non è modificabile.

44R). Le spese ammissibili sono calcolate con la metodologia OCS di cui alla DGR 1155 del 21/10/2024 a cui dovrà essere applicata l'intensità di contributo in % spettante. Si ricorda che il calcolo delle spese ammissibili sono determinate dai dati progettuali da allegare obbligatoriamente alla relazione tecnica Allegato 1H e alla domanda Allegato 1G

45D): stiamo trattando un immobile sede di un Ostello in cui è presente un impianto composto da una caldaia a gas molto vecchia da 215 kW che fa sia riscaldamento che acs. Andremo a smantellare l'impianto di riscaldamento attuale sostituendolo con un impianto di riscaldamento a pompa di calore con volume di refrigerante variabile (potenza 90 kW); questo intervento sarà oggetto del bando. Per quanto riguarda invece il sistema di acs saranno mantenuti la distribuzione e il bollitore esistente (di recente installazione) e sarà installata una piccola caldaia a gas a condensazione (35 kW) da collegare al bollitore. Inoltre saranno installati nei bagni dei radiatori elettrici.

Tali interventi naturalmente non saranno oggetto del bando e saranno spese sostenute dal cliente

Dunque nell'ape di progetto pensavo di tener conto solo dell'intervento di sostituzione dell'impianto di riscaldamento in modo da evincere il risparmio di energia dovuto all'intervento realizzato con il bando; lascerei inalterati gli altri servizi.
E' giusto come approccio? Per quanto riguarda i criteri del DNSH mi pare di capire che sia vietata l'installazione di caldaie tra gli interventi soggetti al bando ma credo che sia possibile per il cliente installare una piccola caldaia extra bando.

45R): Si conferma che l'APE post deve essere redatto con il servizio di climatizzazione nuovo, mantenendo gli altri servizi come la situazione ante intervento. Si precisa inoltre che anche la zona termica non deve essere variata rispetto alla situazione ante intervento. Per quanto riguarda il principio del DNSH si conferma che l'intervento non è ammissibile da bando e che il relativo modello di cui all'allegato 1J fa riferimento esclusivamente agli interventi ammissibili ai sensi del bando

46D): con la presente sono a porre un quesito in merito alla normativa in oggetto. In particolare, si chiede un chiarimento circa l'intervento 2 a) sostituzione di infissi. Il bando specifica che l'intervento 2 a) deve interessare esclusivamente infissi esistenti verso l'esterno e/o verso locali non riscaldati, senza modificare dimensione e forma, pena la non ammissibilità dello stesso. Nel caso specifico, si tratta di infissi verso l'esterno molto vecchi della sede dove si trovano i dipendenti e dove c'è un impianto di riscaldamento interno. È un investimento ammesso da bando?

46R): Si conferma l'ammissibilità dell'intervento qualora la sostituzione di infissi, senza modificare dimensione e forma, installati verso l'esterno e/o verso locali non riscaldati siano all'interno di una zona termica riscaldata. Si precisa infine che non sono ammissibili da bando interventi che interessano zone e/o locali non riscaldati

47D): non riusciamo ad utilizzare il file excel per il calcolo dei costi con metodologia OCS. Alleghiamo anche l'immagine. In sintesi: Inserendo i mq di superficie degli infissi otteniamo un prezzo 310 mq infissi viene un prezzo di 317'750 pari a 1025/mq questo prezzo di 1025/mq è relativo alla zona climatica C e D... Mentre l'immobile si trova in zona climatica E con un prezzo di 1100 euro a mq che però non riusciamo a modificare. Si può inserire solo la superficie in mq. Potete aiutarci?

47R): E' possibile scaricare l'aggiornamento del foglio di calcolo excel sul sito di Sviluppo Toscana

Descrizione	Quantità	Costo	Costo Totale
A- C1) Soffitti	Statistico	0	80
	Naturale	0	0
A- C1) Pavimenti	Statistico	540	100
	Naturale	0	0
TOTALE LA-C STRUTTURE ORIZZONTALI			€ 87.181,85
TOTALE LA-RISOLAMENTO STRUTTURE VERTICALI E ORIZZONTALI			€ 181.959,7
A) SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E INFISSI			
Sera			
Tipologia di infissi	mq infissi	Costo	
1 Finestra legno	0	€ 0,00	
1 Piantumiera legno	0	€ 0,00	
1 Finestra PVC	0	€ 0,00	
1 Piantumiera PVC	0	€ 0,00	
1 Finestra Albanici	310	€ 117.750,00	
1 Piantumiera Albanici	0	€ 0,00	
TOTALE DA INFISSI			€ 117.750,00
A) SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CON IMPIANTI ALIMENTATI DA POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA			
A-1 Nuovo impianto			
Tipologia impianto	Potenza (kW)	Costo	N° Impianti
1 Nuovo impianto aria-acqua pompa di calore e fancoil	0	€ 0,00	0
			744,38%*(W1+24210,67)
2 Nuovo impianto aria-acqua pompa di calore e pannelli a parete	0	€ 0,00	0
			1391,46%*(W1+8816,32)
3 Nuovo impianto aria-aria mono-tubiflex a gas refrigerante	Potenza (kW)	Costo	N° Impianti

48D): una impresa sta ristrutturando il suo capannone; è una riduzione complessa che prevede svariati interventi. Due di questi interventi sono previsti anche tra gli interventi ammissibili:

2a) sostituzione di serramenti e infissi;

3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza (aria-aria o aria-acqua). Con questi due interventi non si riesce a raggiungere, di poco, una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (E_{pgl,tot}) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30%. I tecnici però assicurano che con altri interventi, non ammessi a beneficio, si potrà superare tale obiettivo. E' possibile chiedere il contributo per i soli due interventi 2a e 3a asseverando però nel complesso la riduzione del 30% dell'energia primaria globale?

48R): No, il raggiungimento della riduzione dell'EP_{gl,tot} maggiore del 30% deve avvenire esclusivamente con gli interventi ammissibili da bando

49D) facendo riferimento proprio a quanto da voi risposto nella parte finale della vostra risposta, che qui riporto:

Qualora per unità catastali differenti si intenda subalterni differenti o particelle differenti anche non graffate tra loro, è possibile presentare un'unica domanda con un unico APE stato di fatto e stato di progetto in riferimento al progetto nella sua globalità solo esclusivamente se i fabbricati sono contigui e non separati e facenti parte della stessa unità produttiva.

Noi abbiamo il caso specifico di una impresa con due fabbricati contigui e non separati, censiti come unità operativa alla Camera di Commercio. Ma il SIERT non prevede di accatastare una unica APE globale per entrambi i fabbricati.

Chiediamo pertanto se per questo caso specifico dobbiamo allegare in domanda le due APE accatastate o una unica APE globale che non sarà accatastate al SIERT.

49R): è possibile redigere APE stato di fatto distinte, una per ogni subalterno, ma per i criteri di valutazione si considera un APE unica considerando il progetto unico (e quindi L10/91 e titolo abilitativo); infatti "nel caso in cui vi sia obbligo di redigere più di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) per ogni unità immobiliare che costituisce l'edificio, ai fini del calcolo della CO2 dell'intero edificio il valore è determinato mediante la somma dei prodotti dei corrispondenti valori di CO2 delle singole unità immobiliari per le corrispondenti superfici utili e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio". Stessa cosa vale per la riduzione dell'E_{pgl,tot}.

Altrimenti è possibile fare redigere un'unica APE stato di fatto che raccolga tutti i subalterni solo qualora sia accettato dal sistema SIERT catasto APE.

Si ricorda che per entrambe le soluzioni ogni appartamento dovrà rispondere ai criteri di ammissibilità dal bando e, che la soluzione 1 è alternativa alla soluzione 2."

